

**IN FATTO**

§1 Il RICORRENTE ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la RESISTENTE e la TERZA CHIAMATA ed avverso la ordinanza riservata depositata il 10 dicembre 2014 e comunicata in pari data con cui il Tribunale di R., investito del procedimento civile iscritto al R.G. n. xxxx/yyyy, promosso dalla odierna ricorrente nei confronti della RESISTENTE ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e nelquale la medesima aveva chiamato in garanzia la TERZA CHIAMATA., ha dichiarato, in accoglimento dell'eccezione della convenuta (cui, costituendosi, la terza chiamata aveva aderito), la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di L., giusta una clausola contrattuale derogatoria della competenza contenuta nel regolamento negoziale intercorso tra la qui ricorrente e la RESISTENTE.

§2. All'istanza di regolamento ha resistito soltanto la terza chiamata;

§3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne veniva fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

§4. La resistente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

§1. In via preliminare il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di R. — tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. (comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto)

«Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.».

La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria *omissis* deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.

Peraltro, in calce al provvedimento così prodotto il difensore della ricorrente, Avvocato Giovanni Sozzi, ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione

secondo cui il provvedimento stesso «è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 D.L. 90/14.

R. Lì 14/01/2015».

Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis (secondo cui: «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.») e per gli effetti del terzo inciso (secondo cui: «Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.»), se ne sarebbe dovuto rilevare l'irritualità: infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha reso l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa si era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.

Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria *omissis* equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.

Il ricorso è, dunque, procedibile ed appare anche tempestivo dato che risulta notificato il 9 gennaio 2015 e4, quindi, nel trentesimo giorno dalla comunicazione a mezzo PEC del 10 dicembre 2014.

- omissis-

**P.Q.M**

- omissis-

Così deciso il 13/10/2015

Depositata il 22/02/2016